

Decreto sviluppo

La legge 7 agosto 2012, n. 134, conversione con modificazioni del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (misure urgenti per la crescita del Paese) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2012.

- L'art. 13-bis modifica l'art. 6 del Testo unico dell'edilizia introducendo una nuova tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo (modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta di fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa o modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa).
- L'art. 3 introduce l'obbligo di indire la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto.
- L'art. 32-bis eleva da 200.000 a 2.000.000 € la soglia di volume d'affari delle imprese per le quali l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
- L'art. 1 disciplina il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture (project bond).
- L'art. 13-ter, commi 28-bis e 28-ter, stabilisce che l'appaltatore e il subappaltatore sono i soggetti responsabili in solido dei versamenti di somme all'erario nel caso di appalto; tale responsabilità si riferisce sia alle ritenute sul lavoro dipendente che all'IVA dovuta dal subappaltatore e viene meno se l'appaltatore verifica che tutti gli adempimenti in questione sono stati eseguiti dal subappaltatore.
- La detrazione per le ristrutturazioni edilizie passa dal 36% al 50% fino al 30.06.2013, con un tetto massimo di 96.000 €. Gli interventi per il risparmio energetico restano al 55% fino al 30.06.2013.
- Diventa obbligatorio lo Sportello unico per l'edilizia.

Bandi tipo

Con la determinazione n. 4/2012, AVCP ha fornito alcune indicazioni propedeutiche alla stesura dei modelli sulla base dei quali le stazioni appaltanti andranno a predisporre i bandi, come previsto dall'art. 64, comma 4-bis del D.lgs 163/2006.

Ora AVCP dovrà procedere ad elaborare specifici bandi tipo, distinti in base all'oggetto del contratto, che conterranno le clausole relative alle cause tassative di esclusione e altre indicazioni sulla gestione della gara.

Una volta approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tali bandi dovranno essere tassativamente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per redigere la documentazione di gara.

Inoltre, sempre secondo le indicazioni di AVCP, il numero complessivo delle clausole di esclusione, da considerarsi come "tassative", passa a 90.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=5197>

Atti di avvalimento

Il 28.09.2012 AVCP ha comunicato che, a partire dal 15.10.2012, tutti gli atti di avvalimento relativi a gare per servizi e forniture trasmessi all'Autorità mediante la procedura informatica già attiva dovranno essere integrati con la comunicazione differita di tutta la documentazione prodotta dai concorrenti, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.lgs 163/2006.

Il sistema informatico per il settore lavori verrà messo a disposizione successivamente.

Esclusione da gare d'appalto

La Sezione Terza del TAR del Lazio ha ribadito con sentenza n. 6422 del 13.07.2012 che i concorrenti partecipanti ad una gara pubblica possono essere esclusi solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs 163/2006, dal DPR 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di assoluta incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o in caso di circostanze che facciano ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (ad es. non integrità del plico); i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

In particolare il TAR si è pronunciato in merito al ricorso di un'Impresa esclusa da una procedura ristretta avendo presentato una fideiussione priva di firma legalizzata, come invece previsto dalla lettera d'invito.

Gare con massimo ribasso

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5050 del 21.09.2012, ha chiarito che le stazioni appaltanti, nelle gare indette con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, non possono chiedere di presentare un progetto tecnico o di migliorata tecnica ma solo di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato, in quanto la progettazione esecutiva deve essere predisposta dalla stazione stessa ed i relativi obblighi vanno riportati nel capitolato speciale d'appalto.

La valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.lgs 163/2006 che viene utilizzato quando l'ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto ad una ipotesi progettuale non sufficientemente dettagliata.

Concordato di continuità

L'art. 186-bis della legge n. 134/2012 (che ha modificato la legge fallimentare Regio Decreto n. 267/1942) introduce la forma di concordato "con continuità aziendale", nel caso in cui il piano preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore o la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società.



L'apertura della procedura di concordato di continuità non implica lo scioglimento dei contratti (anche pubblici) e quindi, essendo stato modificato l'art. 38, comma 1 del D.lgs 163/2006, l'Impresa può sia proseguire l'esecuzione delle commesse già affidate che partecipare a nuove gare, purchè, in quest'ultimo caso:

- presenti una relazione di un professionista;
- ricorra all'avvalimento;
- non sia Impresa mandataria se partecipa in Ati.

E' inoltre possibile per l'Impresa in concordato di continuità mantenere e rinnovare l'attestazione SOA, anche se è probabile che la sua situazione di crisi e quindi l'esistenza di debiti fiscali e contributivi possa pregiudicare il soddisfacimento di alcuni dei requisiti richiesti per la qualificazione.

Nuove forme di società a responsabilità limitata

Le leggi di conversione n. 27/2012 e 184/2012 hanno introdotto due nuove forme di società a responsabilità limitata: la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto.

Entrambe possono essere costituite solo da una o più persone fisiche e con un capitale da 1 a 9.999 €, che deve essere interamente sottoscritto e versato in denaro al momento della costituzione.

Nelle s.r.l. semplificate i soci devono avere meno di 35 anni di età, limite non previsto per le s.r.l. a capitale ridotto.

Solo per le s.r.l. semplificate sono stati aboliti i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e l'onorario del notaio; mentre rimane obbligatorio versare il diritto annuo fisso alla Camera di Commercio, l'imposta di registro e la tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri sociali.

Gli amministratori delle s.r.l. semplificate possono essere scelti solo fra i soci, anche fra soggetti che non siano soci per le s.r.l. a capitale ridotto.

Accordo ABI - ANCE

ABI ed ANCE hanno raggiunto un accordo che rende possibile attivare la procedura che consente di chiedere alle banche l'anticipazione dei crediti derivanti dai contratti di lavori pubblici, certificati ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR 207/2010.

E' necessario che l'Impresa richiedente integri la certificazione presentata con alcuni documenti (ad es. l'estratto conto elenco documenti di Equitalia) che minimizzino il rischio che il valore dei pagamenti della Pubblica Amministrazione possa essere inferiore al valore del credito certificato di cui si richiede l'anticipazione bancaria.

Entro 30 giorni dall'adesione al protocollo, le banche che aderiranno renderanno operativo l'accordo.

Ricostruzione post terremoto

Il Commissario delegato alla ricostruzione e Presidente della Regione Emilia Romagna ha emanato l'ordinanza n. 46 del

24.09.2012 che stabilisce che le Imprese affidatarie o subappaltatrici di interventi nell'ambito della ricostruzione post terremoto devono essere iscritte alle Casse edili dei territori interessati dai lavori anziché di quelli di provenienza.

L'obbligo vige fin dall'inizio dei lavori e anche per interventi di durata inferiore ai 90 giorni.

Responsabilità solidale

Con la circolare n. 40/E dell'08.10.2012 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla solidarietà tributaria nei contratti d'appalto e subappalto.

In particolare:

- quanto previsto dall'art. 13-ter del D.L. 83/2012 (Decreto Sviluppo) in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore è applicabile ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.08.2012;
- dall'11.10.2012 è obbligatoria la certificazione del corretto versamento delle ritenute fiscali relative ai compensi da lavoro dipendente e all'IVA sulle fatture dell'appalto, presentata dall'appaltatore/subappaltatore, necessaria per superare il vincolo di responsabilità solidale e per ricevere il pagamento dei corrispettivi;
- per attestare l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti, l'appaltatore/subappaltatore può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 anziché l'asseverazione dei Caf o di liberi professionisti.

Tribunali delle Imprese

I tribunali delle Imprese nascono dalla trasformazione delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Fra le varie competenze di tali sezioni rientra anche quella relativa ai contratti pubblici di appalto.

Da ottobre 2012 tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un contratto di appalto verranno esaminate dai "giudici d'Impresa", purchè ricadano sotto la giurisdizione del giudice ordinario e quindi riguardino vicende successive alla stipula del contratto e non siano già state risolte con strumenti quali ad es. la transazione o l'arbitrato.

Inoltre il contratto oggetto della controversia dovrà essere d'importo superiore ai cinque milioni di euro per gli appalti di lavori.

Reti d'Impresa

AVCP ha inviato al Governo l'atto di segnalazione n. 2 in cui vengono prese in esame alcune problematiche relative alla partecipazione alle gare delle reti d'Impresa.

Il contratto di rete permette alle Imprese partecipanti di mantenere la loro autonomia sotto il profilo giuridico rimanendo libere di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi.